

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1936</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LO BELLO, SBOARINA, VOLPE, FONTANA, SANTUZ, BONA-  
LUMI, DAL MASO, AZZARO, MOLE, TANTALO, ISGRO'**

*Presentata il 28 marzo 1973*

**Modifica dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295,  
costitutiva dell'Istituto per il credito sportivo**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il senatore Spagnoli ed altri hanno presentato il disegno di legge n. 533, relativo alla modifica dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, istitutiva dell'Istituto per il credito sportivo, già modificato con legge 29 dicembre 1966, n. 1277.

La proposta di legge, approvata dalla VI Commissione permanente finanze e tesoro del Senato della Repubblica nella seduta del 13 febbraio 1973, è stata trasmessa alla Camera dei deputati il 22 febbraio 1973 ed ha assunto il n. 1716.

La proposta ha fondamento nella considerazione della funzione che l'Istituto per il credito sportivo svolge, finanziando la costruzione di infrastrutture dello sport di base, inteso come strumento fondamentale per il benessere e la salute della gioventù e della necessità di elevare la facoltà dell'istituto medesimo di emettere obbligazioni fino a venti volte la consistenza del suo patrimonio, per provvedersi di capitali adeguati al fine di adempiere al crescente flusso di domande di mutui.

A questo punto si sottopone all'attenzione del legislatore la difficoltà in cui si trovano

gli enti pubblici locali e gli altri enti pubblici prevalentemente del Mezzogiorno nell'ottenere la concessione dei mutui dell'istituto a causa della generale impossibilità di offrire le garanzie di cui all'articolo 3 della legge in esame.

Ciò perché gli enti, i cui bilanci sono assolutamente deficitari, non dispongono delle richieste delegazioni sulle imposte, sovrimposte e tributi permanenti che i medesimi sono autorizzati per legge ad esigere con le norme stabilite per la riscossione delle imposte dirette ed a cederle.

Si impone perciò la necessità che vengano previste garanzie sussidiarie onde evitare che gli enti deficitari rimangano esclusi dalla possibilità di ottenere mutui per la costruzione di quelle strutture che, come è oggi universalmente richiesto, possano concorrere alla educazione fisica e morale della gioventù.

In questa visione va inquadrata la modifica all'articolo 3 della legge in esame, al fine di rendere valide le garanzie che le regioni ritenessero di offrire, previa adozione di propri provvedimenti legislativi.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ARTICOLO UNICO.

L'articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, è sostituito dal seguente:

« L'Istituto esercita, sotto forma di mutui a medio e lungo termine, il credito a favore di enti pubblici locali e di altri enti pubblici che, in base a progetti approvati ai sensi di legge, sentito il parere tecnico del CONI, intendano costruire, ampliare, attrezzare e migliorare impianti sportivi.

I mutui saranno assistiti da garanzie mobiliari ed immobiliari oppure da delegazioni su imposte, sovrimposte e tributi permanenti che gli enti richiedenti i mutui siano autorizzati per legge ad esigere con le norme stabilite per la riscossione delle imposte dirette ed a cedere, oppure da garanzie sussidiarie che le Regioni potranno offrire ».